

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

NEL
2012



a cura di Marco Perelli Ercolini

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Anche questo anno grandi frecciate sulle pensioni con cambiamenti rilevanti per l'accesso.

Ho quindi cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2012, in modo schematico e il più chiaro possibile.

Spero di esservi riuscito.

Ringrazio l'Amico Attilio Steffano e il Suo Staff che hanno reso possibile la divulgazione di questo mio servizio che mi auguro possa essere utile ai Colleghi.

Attenzione: nel corso dell'anno possibili cambiamenti di norme regolamentari nell'ENPAM.

Fondo Generale ENPAM Quota A e Quota B

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1947 dal giorno dopo il compimento del 65esimo anno.

requisiti

In costanza di iscrizione al Fondo: almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
In caso di cancellazione: anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM, direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ È possibile rinviare il pensionamento sia della Quota A sia della Quota B sino al compimento del 70esimo anno di età.
- ✓ Anche se in pensione gli ultrasessantacinquenni che continuano la libera professione debbono versare i contributi nella Quota B (aliquota 2 o 12,50%) sull'intero ammontare netto (detratte le spese) degli introiti da libera professione per evitare di dover versare i contributi nella Gestione separata INPS. Ogni 3 anni avverrà la riliquidazione della pensione in base ai versamenti effettuati.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Fondi speciali ENPAM

**Medicina generale, pediatria di libera scelta,
guardia medica, medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali,
specialisti convenzionati esterni**

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1947 dal giorno dopo il compimento del 65esimo anno.

requisiti

Cessazione del rapporto col SSN.

In caso di cessato del rapporto col SSN: anzianità contributiva (effettiva, riscattata, ricongiunta) non inferiore ai 15 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno.

- ✓ È possibile proseguire sino al compimento del 70esimo anno di età.

PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITÀ (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici nati nel 1954 o prima con 58 anni compiuti, tranne se titolari di una anzianità contributiva di almeno 40 anni.

requisiti

Cessazione del rapporto col SSN.

40 anni di anzianità contributiva

oppure

58 anni di età congiunti a 35 o più anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta maturata presso tutti i Fondi speciali e la Quota B del Fondo generale) e a 30 anni o più di laurea.

decorrenza del pagamento

Requisiti raggiunti nel 2 trimestre 2011	decorrenza pensione..	dal 1 gennaio 2012
nel 3 trimestre 2011		dal 1 aprile 2012
nel 4 trimestre 2011		dal 1 luglio 2012
nel 1 trimestre 2012		dal 1 ottobre 2012
nel 2 trimestre 2012		dal 1 gennaio 2013
nel 3 trimestre 2012		dal 1 aprile 2013
nel 4 trimestre 2012		dal 1 luglio 2013

- ✓ Per il solo Fondo dei Medici di medicina generale ai fini dell'anzianità vengono considerati validi anche i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati.
- ✓ Per i – transitati – decorrenze come per la dipendenza.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Ospedaliери INPDAP

Le nuove norme della legge Monti (articolo 24 legge n.214 del 22 dicembre 2011) in vigore col 1 gennaio 2012 non riguardano i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione con la vecchia normativa previgente, seppur non esercitato (diritto acquisito con possibilità di certificazione da parte dell'Ente previdenziale di appartenenza: Inps e Inpdap).

In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età pari o superiore a 57 anni, alle lavoratrici dipendenti, che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato (legge 243/2004 art.1 comma 9 confermato dalla legge 214/2011 art.24 comma 14).

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1946 al compimento del 66esimo anno di età

requisiti

Cessando l'attività con almeno 20 anni di anzianità contributiva

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, in mancanza di una nuova norma espressa dovrebbe decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio secondo le vecchie regole, anche se presto la normativa verrà uguagliata a quella INPS per fusione dei due enti.

PENSIONE ANTICIPATA

maturazione del diritto

Medici uomini con almeno 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva	al compimento del 62esimo anno di età
Medici donne con almeno 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva	

penalizzazione

Possibile anticipare, ma con penalizzazione: per età inferiore ai 62 anni.

Penalizzazione sulla quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1 gennaio 2012 di

- 1 punto percentuale per i primi due anni
- 2 punti percentuali ogni anno a seguire dopo i primi due

NB - la riduzione percentuale è rapportata al numero dei mesi in caso di annualità parziale.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, in mancanza di una nuova norma espressa dovrebbe decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio secondo le vecchie regole, anche se presto la normativa verrà uguagliata a quella INPS per fusione dei due enti.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Dipendenti di strutture private INPS

Le nuove norme della legge Monti (articolo 24 legge n.214 del 22 dicembre 2011) in vigore col 1 gennaio 2012 non riguardano i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione con la vecchia normativa previgente, seppur non esercitato (diritto acquisito con possibilità di certificazione da parte dell'Ente previdenziale di appartenenza: Inps e Inpdap).

In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età pari o superiore a 57 anni, alle lavoratrici dipendenti, che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato (legge 243 / 2004 art.1 comma 9 confermato dalla legge 214 / 2011 art.24 comma 14).

PENSIONE DI VECCHIAIA

maturazione del diritto - uomini e donne

Medici uomini nati nel 1946 al compimento del 66esimo anno di età
Medici donne nate nel 1950 al compimento del 62esimo anno di età

requisiti

Cessando l'attività con almeno 20 anni di anzianità contributiva

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile.

Dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione della attività.

PENSIONE ANTICIPATA

maturazione del diritto

Medici uomini con almeno 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva	al compimento del 62esimo anno di età
Medici donne con almeno 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva	

penalizzazione

Possibile anticipare, ma con penalizzazione: per età inferiore ai 62 anni.

Penalizzazione sulla quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1 gennaio 2012 di

- 1 punto percentuale per i primi due anni
- 2 punti percentuali ogni anno a seguire dopo i primi due

NB-la riduzione percentuale è rapportata al numero dei mesi in caso di annualità parziale.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile

Dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione della attività

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

deroghe (solo per il settore privato)

- ✓ lavoratori con anzianità contributiva di almeno 35 anni e requisiti alla pensione maturati prima della legge Monti per quiescenza entro il 31 dicembre 2012 purché con età anagrafica di almeno 64 anni
- ✓ lavoratrici (nate nel 1952) con anzianità contributiva di almeno 20 anni al 31 dicembre 2012 e età anagrafica di almeno 60 anni

PRECISAZIONI SUI PAGAMENTI TFS e TFR

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS e il Tfr – cessato il rapporto di lavoro - slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno).

Ricordiamo che a tali dilazioni si aggiungono i tempi tecnici e precisamente nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi ex art.3 legge 140 / 1997 e i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c. 7-9 DL 78 / 2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138 / 2011
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*) (**)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti secondo gli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno)

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di sei mesi e per le pensioni anticipate slittamento di 24 mesi

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

MEMENTO

- ✓ Essendo stata abrogata la legge 322 / 59 per cessazioni dal rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla pensione
 - è data la possibilità di ricongiunzione onerosa, di prosecuzione contributiva volontaria (ma a determinate condizioni: non bisogna essere titolari di una pensione o essere iscritti a una cassa di previdenza obbligatoria) o di totalizzazione
 - inoltre coloro che hanno un'anzianità contributiva di almeno 20 anni possono richiedere all'INPDAP alla maturazione dei requisiti richiesti, anche se cessati dal servizio attivo, il trattamento di pensione in base all'anzianità contributiva maturata alla data della cessazione e ai contributi versati rivalutati
- ✓ Nella totalizzazione, istituto che consente l'acquisizione del diritto a una unica pensione a chi ha versato contributi in diverse casse previdenziali di per se stessi inefficaci a maturare un trattamento di pensione, la legge Monti ha eliminato la condizione di anzianità di almeno tre anni al fine della riunione dei diversi periodi contributivi. Requisiti per la totalizzazione sono: non aver richiesto o accettato la ricongiunzione ad altro ente previdenziale, non essere già titolare di un trattamento di pensione erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.
- ✓ I periodi con iscrizione alla Gestione separata INPS possono essere totalizzati, ma non ricongiunti.

Per gli *esodati* e i *precoci* sono allo studio provvedimenti.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

NOTE

[illegible]

a cura di Marco Perelli Ercolini

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

[illegible]a cura di **Marco Perelli Ercolini**



avendo trascorso da chirurgo più di 40 anni di vita ospedaliera, conoscendo le problematiche previdenziali, ora in pensione, sento come un dovere scrivere queste sintetiche righe per far conoscere ai Colleghi le possibilità di uscita per la pensione, perchè non perdano diritti o attivino procedure loro sfavorevoli.

Marco Perelli Ercolini

Medico chirurgo ospedaliero - pubblicista

Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva e Chirurgia dell'infanzia

Membro dell'Accademia Medicorum Litteratorum

Collaboratore di Corriere Medico

Già Consigliere tesoriere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano

Già Consigliere della Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM dal 2000 al 2010

Vice Presidente Vicario della Feder.S.P.e V.

Presidente Regionale della Feder.S.P.e V.

Cavaliere e Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Esperto in materia previdenziale e normative ospedaliere

Si ringrazia per la stampa



20123 Milano Viale di Porta Vercellina, 20
Tel. **02.91.98.33.11** - Fax 02.48.00.94.47
Recapiti Roma Tel. 06.98.335.71.16 - Fax 06.23.32.43.357
www.assimedici.it - info@assimedici.it

**COPIA NON DESTINATA ALLA VENDITA
OMAGGIO RISERVATO AI SIGNORI MEDICI**